

sociale: l'abuso sui minori

cautelare quale l'allontanamento dalla casa familiare del convivente.

Il giudice potrà: A) prescrivere all'imputato di lasciare subito la casa familiare o di non farvi ritorno senza autorizzazione giudiziaria per un certo periodo di tempo (sei mesi); B) prescrivere anche il divieto di avvicinarsi a luoghi determinati frequentati dalla famiglia; C) ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi "che per effetto del provvedimento rimangano prive di mezzi adeguati", eventualmente con obbligo di versamento diretto al datore di lavoro.

Invero, i provvedimenti A e B non costituiscono poi una grande novità poiché già esistevano le misure del divieto e dell'obbligo di dimora.

La nuova legge non fa altro che stigmatizzare una prassi oramai consolidata.

Gli ordini di protezione in ambito civile

La novità vera e propria della legge è costituita dalla possibilità di adottare le stesse misure previste in sede penale (la più importante senza dubbio l'ordine di allontanamento dalla casa familiare) in campo civile. Ciò solo quando il giudice riscontri che "la condotta del coniuge o di altro convivente sia causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale, ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente".

Questi ordini di protezione possono essere richiesti dalla parte (qualsiasi convivente) quando (al di fuori dei casi in cui si configurano dei reati procedibili d'ufficio e non a querela di parte) subisca dalla condotta di un componente qualsiasi del suo nucleo familiare un grave pregiudizio alla vita, alla salute psichica ed alla propria libertà.

Il contenuto dell'ordine di protezione

Si può chiedere anche in sede civile (quindi il soggetto allontanato non viene perseguito penalmente) l'allontanamento dalla casa familiare (anche se questa sia di proprietà esclusiva del soggetto allontanato), il divieto di frequentazione di luoghi e l'ordine di pagamento di un assegno al familiare che permanga in stato di bisogno. Un provvedimento non esclude l'altro.

A chi può rivolgersi il convivente in stato di pericolo e quale prassi deve seguire?

La parte, anche personalmente senza l'assistenza di un legale, può proporre ricorso al Tribunale del proprio luogo di residenza o domicilio. Tutti gli atti ed i provvedimenti relativi sono esenti da ogni imposta e tassa.

È opportuno ben motivare e documentare il ricorso (allegando eventuali querelle già proposte, documentazione sanitaria e reddituale delle parti nonché indicando anche informatori che possano riferire sulle circostanze, informatori che la parte potrà far intervenire il giorno stesso della udienza).

Il giudice adito ascolterà il ricorrente, il resistente (non è escluso che in casi di necessità, venga emesso il provvedimento cautelare senza che venga ascoltato "il molestatore") e gli eventuali informatori in Camera di consiglio ed emetterà il provvedimento. I tempi sono molto brevi ed il Tribunale di Bari tratta la questione con vera urgenza.

Anche se, invero, sono pochissimi i ricorsi presentati presso il Tribunale. Pregiudizi e scarsa informazione potrebbero essere una spiegazione al deficitario utilizzo di questo notevole mezzo di tutela e prevenzione della violenza in famiglia.

Durata degli ordini di protezione

La durata è di sei mesi ma può essere prorogata solo per gravi motivi.

L'importanza delle misure

Esse suppliscono a quel vuoto legislativo che si era venuto a crea-

di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da



re per tutte quelle situazioni che non potevano essere tutelate in sede di separazione, divorzio o davanti al Tribunale per i Minorenni ed anche nelle more dita li procedure

2.5 La legge 11 agosto 2003 n.228

Questa legge ha modificato radicalmente la definizione di riduzione in schiavitù, specificando anche un comportamento ad essa analogo ovvero la riduzione in servitù.

Si tratta di una norma destinata ad avere un campo di applicazione molto ampio soprattutto per sanzionare in generale comportamenti di sfruttamento, ovvero in particolare l'induzione e lo sfruttamento della prostituzione, dell'accattonaggio, le prestazioni lavorative in condizione di sfruttamento e completa soggezione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Vengono inoltre previste misure specifiche per la repressione di questi comportamenti che vanno a modificare alcune disposizioni del codice penale.

Si vogliono di seguito analizzare gli elementi essenziali.

La legge in oggetto ha modificato l'art. 600 del codice penale intitolato "Riduzione in schiavitù" che recitava: Chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Di tenere completamente diverso e più specifica - al fine di far rientrare nella fattispecie normativa una serie di condotte precedentemente non comprese - la nuova formulazione del testo.

"ART. 600 - (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato

un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

Già dal titolo si comprende che si è voluto operare una distinzione tra la condizione di riduzione o mantenimento in schiavitù in senso stretto, rispetto ad una condotta che è analoga, ma ha caratteristiche differenti ovvero "la riduzione o mantenimento in servitù".

Al concetto originario di riduzione in schiavitù, si aggiunge quello di riduzione in servitù che comprende una condotta che non necessariamente deve limitare 24 ore su 24 la vita di un soggetto, ma che di fatto dà luogo ad una situazione di sfruttamento, sia al fine di ottenere prestazioni sessuali, per sé o per altri, sia per l'impiego di un soggetto in attività di accattonaggio, e nello svolgimento di specifiche prestazioni lavorative.

Dalla formulazione della norma si evince che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata non solo mediante violenza, minaccia e inganno, ma anche abuso di autorità, o approfittamento di una situazione di necessità.

Esempio pratico: possono ravvisarsi tali situazioni nell'atteggiamento del datore di lavoro nei confronti del dipendente, qualora si approfitti della situazione di necessità in cui si può trovare una persona che non può rivolgersi a nessuno per avere aiuto (un cosiddetto clandestino) e che di fatto è costretta ad accettare qualsiasi condizione di lavoro per sopravvivere, ottenendo in cambio di prestazioni di lavoro massacranti e precarie solo la promessa di un inesistente possibilità di regolarizzazione, un modesto peculio per l'acquisto di cibo e la "generosa" possibilità di dormire nel cantiere, magari con l'ordine di non farsi vedere e di uscire solo se autorizzato e comunque "alla chetichella".

La nuova legge prende anche in considerazione la condotta di chi si approfitta di una persona che si trovi in una situazione di inferiorità fisica o psichica, comprendendo quindi

non solo i disabili e gli handicappati psichici ma anche i minori.

Si considera infine la condotta attuata mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Esempio pratico: si pensi al consenso dei genitori che esercitano la potestà sul minore, ottenuto con la promessa di denaro o altri vantaggi. Non deve, quindi, trattarsi necessariamente dell'ipotesi di vendita del minore (peraltro ben raramente dimostrabile), ma semplicemente di un vantaggio economico attribuito alla famiglia affinché induca il minore stesso a mettersi a disposizione di uno sfruttatore.

Sono inoltre stati modificati gli articoli 601 (Tratta e commercio di schiavi) e 602 (Alienazione e acquisto di schiavi) del codice penale. L'articolo 601 definisce ora la tratta di persone, mentre l'articolo 602 l'acquisto e alienazione di schiavi. Vediamoli di seguito.

ART. 601. Tratta di persone

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

In tutti questi casi si condanna la condotta di chi, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma dell'art. 600, induce l'ingresso, il soggiorno o l'uscita o il trasferimento all'interno del territorio dello Stato, nei confronti di una persona che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo medesimo.

ART. 602. - Acquisto e alienazione di schiavi

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

Da questo breve esame della legge in oggetto, risulta con evidenza che la precedente formulazione dell'articolo 600 c.p. prevedeva una fattispecie di reato indubbiamente più generica, in base alla quale veniva punita la condotta di chiunque, in qualsiasi modo (a prescindere dall'uso di violenza psichica o fisica) avesse ridotto una persona in schiavitù, o in una condizione ad essa analoga. Peraltro tale disposizione poneva problemi interpretativi

notevoli, soprattutto perché non era sempre di facile individuazione l'ipotesi della condizione analoga alla schiavitù. In effetti il concetto di schiavitù, nel senso storico del termine, è sostanzialmente sparito e oggi sarà più difficile assistere (almeno per la realtà italiana) a una tradizionale riduzione in schiavitù e cioè al comportamento di qualcuno che tratta e detiene una persona come fosse un bene materiale, facendone ciò che vuole.

Diciamo che oggi normalmente tutta una serie di pressioni, forme di assoggettamento, di sottoposizione al dominio mediante inganno, minaccia, violenza, abuso, sono normalmente finalizzate all'ottenimento di risultati per lo più di carattere economico. Ecco che la riduzione in uno stato di servitù si individua di più attraverso questi comportamenti.

La giurisprudenza, precedentemente all'emanazione della legge in oggetto, si era già occupata di definire le condotte analoghe alla riduzione in schiavitù (Si vedano in particolare: C.Cass., Sez. V, 24 gennaio 1996, n. 2390; C. Cass., sez. V, 20 marzo 1990, n. 3909), riferendosi alla definizione di condotte analoghe contenuta nella Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, firmata a Ginevra il 7 settembre 1956, poi ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 1304 del 20 dicembre 1957 (G.U. 18/01/1958, n. 14). Nella Convenzione venivano prese in considerazione tutta una serie di pratiche rientranti nella definizione di comportamenti analoghi alla schiavitù come, per esempio, la riduzione in servitù per debiti (art. 1, lett. a) o per lavorazione della terra (art. 1, lett. B). E ancora ogni istituzione e pratica secondo la quale una donna è promessa o data in matrimonio mediante compenso in denaro o natura senza che la stessa abbia la facoltà di rifiutare (art. 1, lett. C), o secondo la quale un minore poteva essere ceduto ad altri dietro pagamento o meno in vista del suo sfruttamento (art. 1, lett. D).

Tale elencazione non riusciva però a comprendere tutta una serie di comportamenti che di fatto venivano identificati come nuove forme di schiavitù e che, come tali, potevano sottrarsi all'applicazione della legge, proprio perché non espressamente previsti dalla norma stessa.

Il nuovo articolo 600 ha l'indiscutibile pregio di soddisfare appieno le esigenze di "tipicità" della fattispecie incriminatrice e ciò perché il principio cardine del diritto penale è che la norma è tassativa, ovvero si può condannare una persona solo in base a fatti che siano espressamente

Collana Aggiornarsi n. 11

Collana Aggiornarsi
11

VALERIA RIGGI



PEDOFILIA

INDAGINE SU UN GRAVE FENOMENO SOCIALE

Professione di Antonio Padellaro e Testimonianze di Cinzia Marzulli



Collana diretta da Grazia Casalini
GIRGENTI EDITORE - MILANO